

Bollettino di Vigilanza

Anno IV n. 5/2016



pubblicato il 30 giugno 2016



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1.	REGOLAMENTI	5
1.1	REGOLAMENTI	7
	Regolamento n. 20 del 3 marzo 2016	7
	Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al titolo III, capo IV bis, sezione III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.	7
	Regolamento n. 21 del 10 maggio 2016	11
	Regolamento concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati, ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti di informativa e di disclosure (requisiti di 3° pilastro).	11
2.	PROVVEDIMENTI IVASS	23
2.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	25
	Provvedimento n. 44 del 3 maggio 2016	25
	Costituzione della commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - sessione 2015.....	25
	Provvedimento n. 45 del 3 maggio 2016	27
	Nomina dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari	27
	Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016	29
	Provvedimento recante modifiche al regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione.	29
2.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	39
	Provvedimento n. 0089364/16 del 4 maggio 2016	39
	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione – Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.	39
	Provvedimento n. 0089370/16 del 4 maggio 2016	40
	Europ Assistance Italia S.p.A. – Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.	40
	Provvedimento n. 0089508/16 del 4 maggio 2016	41
	AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.. Istanza di approvazione del piano di rimborso di prestiti subordinati ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Provvedimento.	41
	Provvedimento n. 0094616/16 dell'11 maggio 2016	42

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. da parte del Cav. Alberto di Tanno, per il tramite di Intergea Finance S.p.A.. Provvedimento.	42
Provvedimento n. 0094618/16 dell'11 maggio 2016	43
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 ter, comma 8, e dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla detenzione da parte del dott. Giorgio Introvigne di una partecipazione qualificata in Intergea Finance S.p.A., per il tramite di CF 2000 S.r.l.. Provvedimento.	43
Provvedimento n. 0094622/16 dell'11 maggio 2016	44
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Approvazione del rimborso anticipato di un prestito subordinato ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. (h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 19/2008. Provvedimento.....	44
Provvedimento n. 0094623/16 dell'11 maggio 2016	45
Sara Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella <i>formula standard</i> per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.....	45
Provvedimento n. 0104388/16 del 24 maggio 2016	46
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo totalitario di CBA Vita S.p.A. da parte di HDI V.a.G., per il tramite di HDI Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.....	46
Provvedimento n. 0107532/16 del 27 maggio 2016	47
IMA Italia Assistance S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad estendere l'attività assicurativa in alcuni rami danni. Provvedimento.....	47
2.3 MODIFICHE STATUTARIE	48
Provvedimento n. 0089363/16 del 4 maggio 2016	48
Net Insurance Life S.p.A. - Modifica statutaria - Provvedimento.	48
Provvedimento n. 0090117/16 del 4 maggio 2016	49
Assicuratrice Milanese S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.	49
Provvedimento n. 0099862/16 del 18 maggio 2016	50
Assimoco s.p.a. – Modifica statutaria. Provvedimento.....	50
Provvedimento n. 0099865/16 del 18 maggio 2016	51
Assimoco Vita s.p.a. – Modifica statutaria. Provvedimento.....	51
Provvedimento n. 0103029/16 del 23 maggio 2016	52
HDI Assicurazioni S.p.A.. Modifica statutaria. Provvedimento.	52
Provvedimento n. 0104410/16 del 24 maggio 2016	53
AXA Assicurazioni S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento.	53
Provvedimento n. 0104412/16 del 24 maggio 2016	54
CBA VITA S.p.A.. Modifica statutaria. Provvedimento.	54
Provvedimento n. 0104417/16 del 24 maggio 2016	55
Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento	55
Provvedimento n. 0105487/16 del 25 maggio 2016	56
CreditRas Vita S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento.....	56
Provvedimento n. 0105490/16 del 25 maggio 2016	57
Società Reale Mutua di Assicurazioni – Modifiche statutarie. Provvedimento.....	57

	Provvedimento n. 0105492/16 del 25 maggio 2016	58
	Generali Italia S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento	58
3.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	59
3.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	61
3.2	ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	111
	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Prima n. 01919/2016	111
	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Prima n. 01921/2016	117
	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Prima n. 01924/2016	122
	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Prima n. 01944/2016	128
	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione Seconda n. 05250/2016	133
4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	139
4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	141
5.	ALTRE NOTIZIE	145
5.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	147
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da Swiss Life Insurance Solutions S.A. a Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., entrambe con sede in Lussemburgo.	147

1. REGOLAMENTI

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 20 del 3 marzo 2016

Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al titolo III, capo IV bis, sezione III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 189 e 216-ter;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – Verifica esterna indipendente

Art. 4 (Richiesta da parte dell'IVASS)

Art. 5 (Scelta dell'esperto esterno)

Art. 6 (Compiti degli esperti esterni)

Art. 7 (Documentazione a disposizione degli esperti)

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 8 (Pubblicazione)

Art. 9 (Entrata in vigore)

**Capo I
(Disposizioni di carattere generale)**

**Articolo 1
(Fonti normative)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

**Articolo 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

- a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

**Articolo 3
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana,
 - b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) alle ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice.

**Capo II
(Verifica esterna indipendente)**

**Art. 4
(Richiesta da parte dell'IVASS)**

1. In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una verifica esterna indipendente avente ad oggetto i modelli interni di cui agli articoli 46-bis, 207-octies e 216-ter del Codice, i soggetti di cui all'articolo 3 individuano, entro 30 giorni dalla richiesta, gli esperti esterni che intendono incaricare della verifica, trasmettendo all'IVASS le evidenze che ne attestino il rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5.
2. L'IVASS comunica entro 30 giorni l'esistenza di eventuali ostacoli all'attribuzione agli esperti di cui al comma 1 dell'incarico di operare la verifica esterna indipendente.

Regolamenti

Art. 5 (Scelta dell'esperto esterno)

1. Gli esperti esterni individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, per operare la verifica esterna indipendente sono indipendenti e in possesso di competenze professionali pertinenti ed adeguate.
2. Il carattere di indipendenza sussiste quando:
 - a) l'esperto non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti di cui all'articolo 3 a cui è indirizzata la richiesta dell'IVASS di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) non esistono tra l'esperto e i soggetti di cui all'articolo 3 o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi da quelli della verifica del modello interno, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza dell'esperto risulta compromessa;
 - c) l'esperto non è chiamato a verificare aspetti del modello interno che ha contribuito a definire;
 - d) l'esperto adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono minare la propria integrità ed indipendenza di giudizio.
3. Il corrispettivo per l'incarico conferito agli esperti esterni è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e non può essere in alcun modo legato all'esito delle verifiche compiute.

Art. 6 (Compiti degli esperti esterni)

1. La richiesta dell'IVASS di cui all'articolo 4, comma 1, precisa gli ambiti della verifica esterna indipendente cui attiene l'intervento degli esperti esterni.
2. Gli esperti relazionano l'IVASS sull'attività di verifica con le modalità e la periodicità stabiliti nella richiesta di cui al comma 1.

Art. 7 (Documentazione a disposizione degli esperti)

1. L'impresa mette a disposizione degli esperti esterni la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Capo III (Disposizioni finali)

Art. 8 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Regolamento n. 21 del 10 maggio 2016

Regolamento concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati, ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti di informativa e di disclosure (requisiti di 3° pilastro).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 47-quater, comma 5, 210, 216-sexies, 222 e 222-bis;

VISTI gli articoli 35 e 254 della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 304 e 305;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTI gli articoli 8, 16, 32, 35 e 36 del Regolamento (UE) N. 1094/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione;

VISTE le Linee guida emanate da EIOPA in tema di informativa ai fini della stabilità finanziaria e gli allegati tecnici A, B e C;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Criteri generali per l'identificazione delle entità soggette agli obblighi di informativa)
Art. 5 (Valuta)

**TITOLO II
INFORMAZIONI QUANTITATIVE DI VIGILANZA IN MATERIA DI STABILITÀ
FINANZIARIA**

Art. 6 (Principi generali nella preparazione dei dati)
Art. 7 (Informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilità) Art. 8
(Informazioni quantitative annuali a livello di gruppo)
Art. 9 (Informazioni quantitative trimestrali a livello di gruppo) Art. 10 (Informazioni
quantitative annuali a livello individuale) Art. 11 (Informazioni quantitative trimestrali a livello
individuale)

**TITOLO III
TERMINI E FORMATI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI**

Art. 12 (Termini per la trasmissione dei dati) Art. 13 (Prima trasmissione dell'informativa)
Art. 14 (Formati e modelli per la trasmissione dei dati)

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 (Entrata in vigore)

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7, settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

b) “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) “allegato tecnico A”: l'allegato tecnico A alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa a fini di stabilità finanziaria;

d) “allegato tecnico B”: l'allegato tecnico B alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa a fini di stabilità finanziaria.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;

b) alle sedi secondarie insediate nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane di cui all'art. 210 del Codice.

Art. 4
(Criteri generali per l'identificazione delle entità soggette agli obblighi di informativa)

1. Le entità soggette agli obblighi di informativa sono:

a) le entità di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) il cui totale delle attività come risultante dal bilancio consolidato di solvibilità supera i 12 miliardi di euro;

b) le entità di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), il cui totale delle attività come risultante dal bilancio di solvibilità supera i 12 miliardi di euro, che non facciano parte di un gruppo già soggetto all'informativa di cui alla lettera a);

c) le altre entità individuate e tempestivamente informate tramite comunicazione dall'IVASS, rilevanti a fini di stabilità finanziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) non si applicano alle entità che fanno parte di un gruppo che già comunica le informazioni conformemente alle linee guida dell'EIOPA sull'informativa ai fini di stabilità finanziaria e alle relative norme di attuazione nazionali.

3. Nei casi in cui sia utilizzato il metodo della deduzione e dell'aggregazione per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, di cui all'articolo 216-sexies e relative disposizioni di attuazione del Codice, esclusivamente o in combinazione con il metodo basato sul bilancio consolidato di cui al medesimo articolo, l'IVASS valuta la soglia indicata nel comma 1, lettera a) considerando il totale delle attività del gruppo rilevato nel bilancio ai fini di solvibilità e le attività delle imprese per le quali è stato impiegato il metodo della deduzione e dell'aggregazione.

4. Le imprese di cui all'articolo 3 cui è stato concesso di limitare le informazioni di vigilanza sulla base dell'articolo 47-quater, comma 5 del Codice, non sono tenute a fornire le informazioni quantitative di cui agli articoli 8 e 9 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione, 10 e 11 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le sedi secondarie di Stati terzi.

5. Le entità non soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di un esercizio finanziario comunicano un totale delle attività risultante dal bilancio di solvibilità di oltre 13 miliardi di euro, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal terzo trimestre dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verifica il superamento della soglia.

6. Le entità non soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che, alla fine di due esercizi finanziari consecutivi, comunicano un totale delle attività risultante dal bilancio di solvibilità tra

12 miliardi di euro e 13 miliardi di euro, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal terzo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui si verifica il superamento della soglia.

7. Le entità soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di un esercizio finanziario comunicano un totale delle attività risultante dal bilancio di solvibilità inferiore a 11 miliardi di euro, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal primo trimestre dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verifica il mancato raggiungimento della soglia.

8. Le entità soggette all'obbligo di cui al presente regolamento che alla fine di due esercizi finanziari consecutivi comunicano un totale delle attività risultante dal bilancio di solvibilità tra 11 miliardi di euro e 12 miliardi di euro, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento a partire dal primo trimestre del secondo anno successivo a quello in cui si verifica il mancato raggiungimento della soglia.

Art. 5 (Valuta)

1. Tutti i dati definiti come tipo “monetario” sono comunicati nella valuta di segnalazione, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza che richiede la conversione di qualsiasi altra valuta nella valuta di segnalazione.
2. Nell’esprimere il valore delle attività e delle passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, tale valore è convertito nella valuta di segnalazione al tasso di chiusura dell’ultimo giorno per il quale il tasso è disponibile nel periodo di riferimento cui si riferisce l’attività o la passività.
3. Nell’esprimere il valore di qualsiasi ricavo o costo, il valore è convertito nella valuta di segnalazione utilizzando la base di conversione utilizzata per fini contabili.
4. La conversione in valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio dalla stessa fonte utilizzata per il bilancio dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione in caso di informativa a livello individuale o per il bilancio consolidato in caso di informativa a livello di gruppo, salvo se diversamente richiesto dall’IVASS.

TITOLO II
INFORMAZIONI QUANTITATIVE DI VIGILANZA IN MATERIA DI
STABILITA’ FINANZIARIA

Art. 6

(Principi generali nella preparazione dei dati)

1. Le entità di cui all’articolo 3 comma 1, lettera c), comunicano le informazioni di cui agli articoli 8 e 9 con la massima diligenza possibile, bilanciando l’impegno richiesto con l’accuratezza delle informazioni fornite, compatibilmente con quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 3 comma 1, lettere a) e b) comunicano le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 con la massima diligenza possibile, bilanciando la diligenza richiesta con l’accuratezza delle informazioni fornite, compatibilmente con quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
3. Le imprese di cui all’articolo 3 garantiscono che i dati comunicati riflettano la migliore valutazione della condizione finanziaria e operativa corrente dell’entità oggetto di segnalazione e si basano sulle informazioni più aggiornate a loro disposizione, tenendo conto che:
 - a) le informazioni presentate potrebbero essere state sottoposte a controlli interni della qualità in misura minore di quanto necessario per l’informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale;
 - b) in base al principio della significatività, tutte le operazioni rilevanti siano contemplate dall’informativa;

c) le semplificazioni impiegate nella preparazione dei dati per l'informativa secondo il presente Titolo sono, per quanto possibile, utilizzate in modo coerente nel corso del tempo, a meno che non siano introdotte modifiche per ridurre le discrepanze descritte al comma 5;
d) le semplificazioni aventi un effetto rilevante sulle informazioni riportate siano comunicate all'IVASS.

4. Le imprese di cui all'articolo 3 si adoperano per garantire, per quanto a loro conoscenza, l'assenza di errori o omissioni che porterebbero a una valutazione di vigilanza dell'entità sostanzialmente diversa.

5. Le imprese di cui all'articolo 3 si adoperano per migliorare i processi aziendali al fine di ridurre nel tempo le discrepanze ricorrenti tra l'informativa secondo il presente regolamento e l'informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale.

6. Nei casi in cui le informazioni presentate ai fini della stabilità finanziaria siano soggette a modifiche e non siano identiche all'informativa periodica a fini di vigilanza prudenziale, l'IVASS può chiedere informazioni sul metodo di calcolo dei dati oggetto di segnalazione e può richiedere dati aggiornati.

Art. 7

(Informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilità)

1. Le entità garantiscono che le informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilità forniscano una buona approssimazione del suo vero livello. I dati trimestrali relativi al requisito patrimoniale di solvibilità possono essere aggiornati solo in relazione agli elementi più volatili, mentre l'estrapolazione dei dati annuali è accettabile per altri elementi del requisito patrimoniale di solvibilità.

2. Poiché gli elementi di rischio di mercato dovrebbero essere i più volatili, le entità ricalcolano il modulo di rischio di mercato o dei suoi componenti più volatili, al fine di comunicare il requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della massima diligenza possibile.

3. Se sono utilizzate approssimazioni e semplificazioni, le entità garantiscono che i dati comunicati riflettano la migliore valutazione della condizione finanziaria corrente dell'entità, in linea con l'articolo 6.

4. L'IVASS può richiedere un ricalcolo completo del requisito patrimoniale di solvibilità se esistono elementi che inducono a ritenere che il profilo di rischio dell'entità è cambiato significativamente dalla data in cui il requisito patrimoniale di solvibilità è stato calcolato integralmente l'ultima volta e comunicato a fini di vigilanza prudenziale.

5. Nei casi in cui le informazioni comunicate indichino il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 222 e 222-bis del Codice, l'IVASS tiene conto del fatto che le informazioni comunicate in virtù del presente regolamento possano costituire dati preliminari soggetti a revisione.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'IVASS può richiedere dati aggiornati e confermati.

Regolamenti

Art. 8

(Informazioni quantitative annuali a livello di gruppo)

1. Le entità di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c) presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:

a) il modello S.01.01.12 dell'allegato tecnico A, specificando il contenuto dell'invio, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.04 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, specificando le informazioni di base sull'entità e il contenuto dell'informativa in generale, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

c) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 216-sexies del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, il modello S.14.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni specifiche sull'analisi delle obbligazioni vita, compresi i contratti di assicurazione sulla vita e le rendite derivanti dai contratti non vita, per gruppi di rischi omogenei definiti dall'entità, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.14.01 dell'allegato tecnico B;

d) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 216-sexies del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, il modello S.38.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla durata delle riserve tecniche, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.38.01 dell'allegato tecnico B;

e) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 216-sexies del Codice viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, il modello S.40.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla ripartizione del risultato economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.40.01 dell'allegato tecnico B.

Art. 9

(Informazioni quantitative trimestrali a livello di gruppo)

1. Le entità di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c) presentano ogni trimestre all'IVASS le seguenti informazioni:

a) il modello S.01.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'invio, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni contenuto nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.04 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'entità e il contenuto dell'informativa in generale, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo.

Per la compilazione l'entità segue le istruzioni di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

c) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, il modello S.02.01.02 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, indicando le informazioni sul bilancio, seguendo le istruzioni dell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

d) indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, il modello S.05.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni su premi, sinistri e spese, applicando i principi di valutazione e di rilevazione utilizzati nel bilancio dell'impresa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.05.01 dell'allegato tecnico B, per quanto riguarda ogni area di attività di cui all'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 2015/35;

e) indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, il modello S.06.02.04 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, fornendo un elenco di attività analitico, seguendo le istruzioni di cui all'allegato III Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

f) indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, il modello S.23.01.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sui fondi propri, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.23.01 dell'allegato tecnico B, compresi i fondi propri di base e i fondi propri accessori;

g) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, il modello S.25.04.13 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sul requisito patrimoniale di solvibilità, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.25.04 dell'allegato tecnico B;

h) solo quando il metodo basato sul bilancio consolidato, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, di cui all'articolo 216-sexies del Codice, il modello S.41.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulle estinzioni anticipate, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.41.01 dell'allegato tecnico B.

2. In occasione delle comunicazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, le entità di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c) presentano all'IVASS, unitamente alle informazioni di cui al comma precedente relative al secondo e al quarto trimestre, le informazioni di cui al modello S.39.01.11 dell'Allegato tecnico A, compilato tenuto conto delle istruzioni contenute nel modello S.39.01 dell'Allegato tecnico B.

Regolamenti

Art. 10

(Informazioni quantitative annuali a livello individuale)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:

a) il modello S.01.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto della presentazione, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.01 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'impresa di assicurazione e riassicurazione e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

c) il modello S.14.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando informazioni specifiche sull'analisi degli impegni derivanti dai contratti vita, compresi i contratti di assicurazione vita e le rendite derivanti da contratti non vita, per gruppi di rischi omogenei definiti dall'impresa di assicurazione e di riassicurazione, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.14.01 dell'allegato tecnico B;

d) il modello S.38.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla durata delle riserve tecniche, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.38.01 dell'allegato tecnico B

e) il modello S.40.01.10 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla ripartizione del conto economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.40.01 dell'allegato tecnico B.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) presentano ogni anno all'IVASS le seguenti informazioni:

a) il modello S.01.01.14 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'invio, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.07 dell'allegato III degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, indicando le informazioni di base sulla sede secondaria assicurativa di Stati terzi e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato IV degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi.

Art. 11

(Informazioni quantitative trimestrali a livello individuale)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) presentano ogni trimestre all'IVASS le informazioni seguenti:

a) il modello S.01.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando il contenuto dell'informativa trasmessa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.01 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, indicando le informazioni di base sull'impresa di assicurazione e di riassicurazione e il contenuto dell'informativa in generale. Per la compilazione le imprese di assicurazione e di riassicurazione seguono le istruzioni di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;

c) il modello S.25.04.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sul requisito patrimoniale di solvibilità, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.25.04 dell'allegato tecnico B;

d) il modello S.41.01.11 dell'allegato tecnico A, indicando le informazioni sulle estinzioni anticipate, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.41.01 dell'allegato tecnico B.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) presentano ogni trimestre all'IVASS le informazioni seguenti:

a) il modello S.01.01.15 dell'allegato tecnico A indicando il contenuto dell'informativa trasmessa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell'allegato tecnico B;

b) il modello S.01.02.07 dell'allegato III degli orientamenti in materia di vigilanza di sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, indicando le informazioni di base sulla sede secondaria assicurativa di Stati terzi e il contenuto dell'informativa in generale.

3. In occasione delle comunicazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, le entità di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b) presentano all'IVASS, unitamente alle informazioni di cui ai commi precedenti relative al secondo e al quarto trimestre, le informazioni di cui al modello S.39.01.11 dell'Allegato tecnico A, compilato tenuto conto delle istruzioni contenute nel modello S.39.01 dell'Allegato tecnico B.

TITOLO III TERMINI E FORMATI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Art. 12

(Termini per la trasmissione dei dati)

1. Dopo il periodo transitorio di tre anni successivo all'attuazione della direttiva Solvency II, le imprese di cui all'articolo 3 presentano l'insieme delle informazioni quantitative definite negli articoli 8 e 9 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e negli articoli 10 e 11 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione entro 7 settimane dalla fine del periodo di riferimento.

2. Durante il periodo transitorio di tre anni successivo all'entrata in vigore della direttiva Solvency II, il termine definito nel comma 1 viene prorogato:

a) di 3 settimane (cioè entro 10 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2016;

Regolamenti

b) di 2 settimane (cioè entro 9 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2017;

c) di 1 settimana (cioè entro 8 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2018.

Art. 13

(Prima trasmissione dell'informativa)

1. Le entità di cui all'articolo 3 trasmettono l'informativa di cui al presente Regolamento con riferimento al primo trimestre del 2016.

Art. 14

(Formati per la trasmissione dell'informativa)

1. Le entità di cui all'articolo 3 trasmettono le informazioni per via elettronica, nei formati e modelli per lo scambio di dati stabiliti dall'IVASS, e nel rispetto delle seguenti specifiche:

a) i dati definiti come tipo "monetario" sono espressi in unità senza decimali, ad eccezione del modello S.06.02 espresso in unità con due decimali;

b) i dati definiti come tipo "percentuale" sono espressi in unità con quattro decimali;

c) i dati definiti come tipo "intero" sono espressi in unità senza decimali.

2. Le entità di cui all'articolo 3 utilizzano i formati e i modelli pubblicati dall'EIOPA per comunicare le informazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Diretorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI IVASS

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 44 del 3 maggio 2016

Costituzione della commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - sessione 2015

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Autorità il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;

VISTO il provvedimento IVASS n. 40 del 15 dicembre 2015 con il quale è stata indetta la prova di idoneità per l'anno 2015;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione d'esame per la predetta prova di idoneità

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

La Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi indetta con provvedimento IVASS n. 40 del 15 dicembre 2015 è così costituita:

- Dott.ssa Maria Luisa Cavina, dirigente IVASS - Presidente;
- Dott.ssa Isabella Bozzano, dirigente IVASS;
- Dott. Marcello Morvillo, dirigente IVASS - supplente;
- Dott.ssa Fabiola Moschetta, funzionario IVASS;
- Dott.ssa Antonella Altomonte, funzionario IVASS;
- Dott. Luca Iannelli, funzionario IVASS - supplente;
- Prof. Pietro Masi, docente di Diritto Commerciale presso l'Università di Roma "Tor Vergata";

- Prof. Carlo Felice Giampaolino, docente di Diritto Commerciale presso l'Università di Roma "Tor Vergata";
- Prof.ssa Sara Landini, docente di Diritto Privato e Diritto delle Assicurazioni presso l'Università di Firenze - supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.ra Lucia Ciuffetti e dal dott. Francesco Sollecito, dipendenti IVASS.

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'IVASS è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 45 del 3 maggio 2016

Nomina dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private, della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012 con cui il mandato dei componenti della seconda Sezione del Collegio di Garanzia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 per esigenze di continuità dell'azione amministrativa;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 3017 del 31 ottobre 2012 con cui il mandato dei componenti della seconda Sezione del Collegio di Garanzia è stato ulteriormente prorogato, per le esigenze suesposte, fino al 30 giugno 2013;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 2 del 9 aprile 2013 con cui il mandato dei componenti della seconda Sezione del Collegio di Garanzia è stato rinnovato per una durata triennale, con effetto dal 30 giugno 2013 e fino al 30 giugno 2016, per tenere conto del mandato già esercitato in regime di proroga a far data dal 18 luglio 2012;

CONSIDERATO che il mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari giunge a scadenza in data 30 giugno 2016;

SENTITE ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della nomina dei due componenti esperti in materia assicurativa;

VISTA la delibera n.47/2016 assunta dal Direttorio integrato nella seduta del 03 maggio 2016

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Nomina)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono nominati componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

- dott. Libertino Alberto Russo, in qualità di Presidente;
- avv. Claudia Bortolani, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;
- prof.ssa Anna Moscarini, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2
(Durata)

Il mandato dei componenti ha durata quadriennale, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle successive disposizioni di attuazione.

Art. 3
(Pubblicazione ed efficacia)

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'IVASS ed è efficace a partire dal 1° luglio 2016.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016

Provvedimento recante modifiche al regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.

VISTA la necessità di integrare le disposizioni del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 alla luce delle *Guidelines on complaints handling by Insurance Intermediaries* emanate dall'EIOPA e considerata l'opportunità di ridurre alcuni termini nel processo di gestione dei reclami da parte dell'IVASS, a beneficio dei consumatori

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifica all'intestazione del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008)

1. All'intestazione del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, dopo le parole: **"IMPRESE DI ASSICURAZIONE"** sono inserite le parole: **"E DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE"**.

Art. 2

(Modifiche al Capo I – Disposizioni di carattere generale, del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008)

1. All'articolo 2, comma 1, sono inserite le seguenti definizioni:
 - 0a) "agenti": gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezione A del registro;
 - b) *bis*) "attività di intermediazione assicurativa": l'attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
 - g) *bis*) "dipendenti e collaboratori": i soggetti che, dietro compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro, svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa all'interno o, se iscritti nella sezione E del registro, anche fuori dai locali dell'intermediario per il quale operano;
 - i) *bis*) "fornitore": il soggetto terzo imparziale a cui l'intermediario ha affidato la gestione dei reclami o di singole fasi della stessa;
 - i) *ter*) "grande broker": il mediatore o il broker che abbia l'amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci;
 - n) *bis*) "intermediari iscritti nell'elenco annesso": intermediari assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi; p) *bis*) "mediatori o broker": gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezione B del registro;
 - t) 01) "produttori diretti": gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima, iscritti nella sezione C del registro;
 - t) *quater*) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera n) la parola: "*intermediari*" è sostituita con le parole: "*intermediari assicurativi*" o "*intermediari*".
3. All'articolo 2, comma 1, lettera t) *bis*) dopo le parole: "*dichiarazione di insoddisfazione*" sono inserite le parole "*in forma scritta*" e dopo le parole "*impresa di assicurazione*" sono inserite le parole: "*, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso*".
4. All'articolo 2, comma 1, lettera t) *ter*) dopo le parole: "*impresa di assicurazione*" sono inserite le parole: "*, dell'intermediario assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso*".
5. All'articolo 3, comma 1, lettera b) dopo le parole: "*imprese di assicurazione*" sono inserite le parole: "*, degli intermediari assicurativi o degli intermediari iscritti nell'elenco annesso*".

Provvedimenti

(Modifiche al Capo II – Reclami presentati all'IVASS, del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008)

1. All'articolo 4, comma 1, la lettera b) è così sostituita: “*b) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal presente Regolamento da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente*”.
2. All'articolo 5, comma 1, la lettera d) è così sostituita: “*d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)*”.
3. All'articolo 6, il comma 4 è così sostituito: “*L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente ai sensi del Capo III bis, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante nei termini di cui al comma 3*”.
4. All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: “*imprese di assicurazione comunitarie*” sono inserite le parole: “*o di intermediari iscritti nell'elenco annesso*”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: “*entro 45 giorni dal loro ricevimento.*” è inserita la seguente frase: “*Le imprese trasmettono senza ritardo agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento degli stessi, dandone contestuale notizia al reclamante*”.

Art. 5

(Introduzione del CAPO III bis - “Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi”)

1. Dopo il Capo III è inserito il seguente Capo III bis “*Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi*”:

CAPO III bis

Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi

Art. 10 bis

(Politica di gestione dei reclami)

1. *Gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro adottano una politica di gestione dei reclami di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, ispirata all'equo trattamento dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e*

dei danneggiati, idonea ad individuare e a gestire eventuali conflitti di interesse con il reclamante, nonché tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami.

- 2. La politica di gestione dei reclami di cui al comma 1 è formalizzata in un documento reso disponibile ai dipendenti e ai collaboratori mediante adeguati canali di comunicazione ed è soggetta a revisione almeno annuale.*
- 3. L'organo amministrativo dei grandi broker e degli intermediari iscritti nella sezione D approva la politica di cui al comma 1 ed è responsabile della relativa attuazione.*
- 4. Le imprese di assicurazione preponenti integrano la politica di gestione dei reclami di cui all'articolo 7 bis introducendo disposizioni specifiche con riferimento:
a) alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli agenti e dei relativi dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 10 ter, e idonee ad individuare e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario, l'impresa e il reclamante;
b) alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti dei produttori diretti di cui all'articolo 10 quinquies, idonee ad individuare e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario, l'impresa e il reclamante.*
- 5. La politica di gestione di cui al comma 4 è comunicata dalle imprese preponenti agli agenti e ai produttori diretti mediante adeguati canali di comunicazione ed è soggetta a revisione almeno annuale.*

Art. 10 ter

(Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro)

- 1. Le imprese preponenti gestiscono i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvalgono per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, secondo quanto stabilito nella politica di gestione di cui all'articolo 7 bis. Gli agenti trasmettono senza ritardo all'impresa preponente interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante.*
- 2. Le imprese di cui al comma 1 garantiscono nella fase istruttoria il contraddittorio con l'agente interessato. Fatto salvo l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, le imprese trasmettono il reclamo ricevuto all'intermediario invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso. L'intermediario è in ogni caso posto tra i destinatari delle comunicazioni dell'impresa al reclamante relative al reclamo stesso.*
- 3. Le imprese forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie di cui al comma 2. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, le imprese forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità. Nel riscontro al reclamo, le imprese preponenti danno conto della posizione assunta dall'agente interessato ovvero della sua mancata risposta.*

Provvedimenti

4. *Le imprese preponenti registrano i reclami di cui al comma 1 nell'archivio di cui all'articolo 9, comma 1, e riportano i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.*
5. *Le imprese preponenti comunicano all'agente interessato il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di:*
 - a) *effettuare l'analisi dei reclami di cui all'articolo 10 undecies;*
 - b) *fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti ai sensi dell'articolo 10 duodecies, comma 1;*
 - c) *consentire all'agente di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all'allegato 4 alla fine di ciascun anno solare.*

Art. 10 quater

(Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione B del registro)

1. *Gli intermediari iscritti nella sezione B del registro gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, secondo quanto stabilito nella politica di gestione di cui all'articolo 10 bis. I broker trasmettono senza ritardo all'impresa interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante.*
2. *I broker forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, gli intermediari forniscono al reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi, all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità.*
3. *I broker che utilizzano siti di social networking per le comunicazioni con gli assicurati, i contraenti e i danneggiati, consentono di presentare i reclami anche tramite tale canale o, in alternativa, indicano le specifiche modalità per la presentazione dei reclami. Si applicano in ogni caso i commi 1 e 2.*
4. *I broker registrano i reclami ricevuti in un archivio annotando i dati di cui all'allegato 1 ed integrandolo con i dati relativi all'eventuale trasmissione all'impresa assicurativa o ad altri istituti finanziari, qualora il reclamo ricevuto non rientri nella competenza dell'intermediario. L'archivio è tenuto in formato elettronico o cartaceo. Alla fine di ciascun anno solare i broker riportano i dati relativi ai reclami trattati nel prospetto statistico di cui all'allegato 4.*

Art. 10 quinquies

(Gestione dei reclami da parte degli intermediari iscritti nella sezione C del registro)

1. *Le imprese di assicurazione gestiscono i reclami presentati nei confronti dei produttori diretti di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, secondo le modalità di cui agli articoli 8, commi 1, 1bis e 5, e 9.*

2. I produttori diretti che ricevono un reclamo lo trasmettono senza ritardo all'impresa di assicurazione dandone contestuale notizia al reclamante.

Art. 10 sexies

(Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del registro)

1. Gli intermediari iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all'articolo 10 bis nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 10 quater, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono senza ritardo all'impresa preponente interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante.
2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Capo, gli intermediari di cui al comma 1 possono utilizzare le strutture e i presidi organizzativi già esistenti per la gestione dei reclami relativi all'attività bancaria e finanziaria nel caso in cui siano idonee a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, nonché agli articoli 10 bis, commi 1, 2 e 3, e 10 octies.
3. In caso di utilizzo di strutture esistenti, nell'ambito della gestione dei reclami gli intermediari assicurano:
 - a) che sia data separata evidenza, anche in fase di registrazione, della trattazione dei reclami relativi all'attività di intermediazione assicurativa;
 - b) che siano fornite all'IVASS, su richiesta, tutte le informazioni relative alla gestione dei reclami relativi all'attività di intermediazione assicurativa, inclusa l'informativa di cui all'articolo 10 duodecies, comma 1.

Art. 10 septies

(Gestione dei reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori)

1. I reclami relativi ai comportamenti presentati nei confronti dei dipendenti e collaboratori degli intermediari assicurativi e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso sono gestiti secondo quanto previsto dagli articoli 10 ter, comma 1, 10 quater, comma 1, e 10 sexies, comma 1 e 10 terdecies, comma 1.
2. I dipendenti e i collaboratori che ricevono un reclamo lo trasmettono senza ritardo all'intermediario per conto del quale svolgono l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'intermediario principale.

Art. 10 octies

(Funzione per la gestione dei reclami)

1. Per la gestione dei reclami, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e i riscontri ai reclamanti, i grandi broker e gli intermediari iscritti nella sezione D del registro costituiscono una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l'imparzialità di giudizio mediante un'appropriata collocazione organizzativa e la predisposizione di idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo.

Provvedimenti

2. *Gli intermediari di cui al comma 1 forniscono a richiesta dell'IVASS informazioni relative alla funzione aziendale, incluso il nominativo del responsabile della medesima con i relativi recapiti.*
3. *La funzione per la gestione dei reclami delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 8, comma 2, è competente anche per la gestione dei reclami relativi:*
 - a) *ai comportamenti degli agenti, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, di cui all'articolo 10 ter;*
 - b) *ai comportamenti dei produttori diretti di cui all'articolo 10 quinquies.*

Art. 10 novies (Esterneizzazione della gestione dei reclami)

1. *Ferma restando la responsabilità rispetto alla gestione del reclamo in conformità agli articoli 10 quater e 10 sexies, gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del registro possono avvalersi per la gestione dei reclami, o di singole fasi della stessa, di soggetti terzi imparziali, incluse le associazioni di categoria di appartenenza.*
2. *In caso di esternalizzazione, gli intermediari di cui al comma 1:*
 - a) *ricevono direttamente i reclami presentati, curano le successive comunicazioni e forniscono in ogni caso risposta conclusiva al reclamante entro i termini previsti dal regolamento;*
 - b) *forniscono al reclamante i riferimenti del fornitore che gestisce il reclamo;*
 - c) *accertano che l'esternalizzazione non comporti la violazione di alcuna legge, in particolare delle norme sulla protezione dei dati personali;*
 - d) *formalizzano l'esternalizzazione in un accordo scritto che definisca con chiarezza gli obblighi e i relativi adempimenti in capo all'intermediario e al fornitore;*
 - e) *fermo restando quanto previsto dal comma 3, individuano un referente interno alla propria struttura organizzativa che verifichi il rispetto delle condizioni di cui al presente comma;*
 - f) *comunicano, a richiesta dell'IVASS, il nominativo e i recapiti del fornitore, assicurando che l'Autorità abbia accesso ai dati relativi all'attività esternalizzata e ai locali commerciali del fornitore.*
3. *In caso di esternalizzazione della gestione dei reclami o di singole fasi della stessa da parte dei grandi broker e degli intermediari iscritti nella sezione D del registro, il referente per l'attività esternalizzata è il responsabile della funzione di cui all'articolo 10 octies, comma 2.*

Art. 10 decies (Informazioni sulla procedura reclami)

1. *Gli intermediari riportano nella dichiarazione conforme al modello 7B allegato al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel proprio sito internet, ove esistente, e nei locali dove è svolta l'attività di intermediazione:*
 - a) *le informazioni concernenti la gestione dei reclami inclusa la modalità di presentazione dei reclami all'impresa o all'intermediario, le modalità di comunicazione e la tempistica di risposta;*

- b) l'indicazione della funzione per la gestione dei reclami dell'impresa o dell'intermediario, ove esistente, incaricata dell'esame dei reclami e i relativi recapiti;
 - c) le indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'IVASS e la possibilità per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorità e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità.
2. Gli intermediari su richiesta del reclamante, che non ne sia già in possesso in virtù di un rapporto contrattuale esistente, forniscono per iscritto le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
 3. Gli intermediari iscritti nella sezione A, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, che svolgono attività di intermediazione per conto di più compagnie forniscono le informazioni di cui al comma 1 differenziate per ciascuna delle imprese per le quali operano.

*Art. 10 undecies
(Analisi dei reclami)*

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti ad analizzare i dati dei singoli reclami trattati, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, evidenziando le cause di fondo comuni alle tipologie di reclamo. All'esito dell'analisi, gli intermediari valutano se tali cause possano interessare anche procedure o prodotti diversi da quelli trattati nel reclamo e intervengono con l'adozione di appropriate misure correttive.

*Art. 10 duodecies
(Informativa all'IVASS)*

1. A richiesta dell'IVASS gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D forniscono all'Autorità:
- a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, ai tempi di risposta, all'oggetto e all'esito del reclamo;
 - b) le risultanze dell'analisi effettuata ai sensi dell'articolo undecies;
 - c) l'ultimo prospetto statistico disponibile redatto ai sensi degli articoli 10 ter, comma 5, lettera c), 10 quater, comma 4, e 10 sexies, comma 1.

*Art. 10 terdecies
(Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso)*

1. Gli intermediari iscritti nell'elenco annesso abilitati a operare in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi gestiscono i reclami di loro pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori, e trasmettono senza ritardo all'impresa interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa stessa, dandone contestuale notizia al reclamante.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 forniscono risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, adottando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, gli intermediari forniscono al

Provvedimenti

reclamante una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi, all'IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 registrano i reclami ricevuti in un archivio annotando i dati di cui all'allegato 1 ed integrandolo con i dati relativi all'eventuale trasmissione all'impresa assicurativa o ad altri istituti finanziari, qualora il reclamo ricevuto non rientri nella competenza dell'intermediario. L'archivio è tenuto in formato elettronico o cartaceo.
4. Gli intermediari di cui al comma 1 che hanno ricevuto nell'anno solare un numero di reclami superiore a venti, compilano il prospetto statistico di cui all'allegato 4 e lo trasmettono all'IVASS in caso di richiesta dell'Autorità.
5. Al fini della gestione dei reclami, gli intermediari iscritti nell'elenco annesso abilitati a operare in regime di stabilimento si dotano di una funzione di gestione dei reclami. Si applica l'articolo 10 octies, commi 2 e 3.

Art. 10 quaterdecies

(Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell'ambito delle libere collaborazioni)

1. In caso di collaborazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all'articolo 10 septies. A tal fine, è considerato collaboratore ai sensi dell'articolo 10 septies, l'intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.
2. Il soggetto competente alla gestione del reclamo ai sensi dell'articolo 10 septies che riceve un reclamo avente ad oggetto il comportamento dell'intermediario collaboratore:
 - a) garantisce nella fase istruttoria il contraddittorio con l'intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso;
 - b) comunica all'intermediario collaboratore il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di:
 - i) effettuare l'analisi dei reclami di cui all'articolo 10 undecies;
 - ii) fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti ai sensi dell'articolo 10 duodecies, comma 1;
 - iii) consentire all'intermediario collaboratore di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all'allegato 4 alla fine di ciascun anno solare.
3. Nel caso in cui il soggetto competente alla gestione del reclamo sia l'impresa preponente di cui all'articolo 10 ter, il contraddittorio di cui al comma 2, lettera a), e l'informativa di cui al comma 2, lettera b), sono gestiti dall'agente con il quale l'intermediario collabora.

Art. 6

(Modifica dell'allegato 7B del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'allegato 7B al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è sostituito con l'allegato 1 al presente Provvedimento denominato "Allegato 7B al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006".

Art. 7

(Allegato 4 al Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008)

1. Nel Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 è introdotto l'allegato 2 al presente Provvedimento denominato "Allegato 4 al Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008"

Art. 8

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con riferimento alla gestione dei reclami degli agenti e dei produttori diretti, le imprese mandanti si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore.
3. Gli intermediari di cui alle sezioni B e D del registro e gli intermediari iscritti nell'elenco annesso, si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro 180 giorni dall'entrata in vigore.

Per il Direttorio Integrato

Il Presidente

Gli allegati al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa /Provvedimenti.

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0089364/16 del 4 maggio 2016

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione – Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 4 dicembre 2015 da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot. n. 0089364/16 del 4 maggio 2016 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a far data dal 1° gennaio 2016, dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di tariffazione e di riservazione nel segmento 7 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014.

Provvedimento n. 0089370/16 del 4 maggio 2016

Europ Assistance Italia S.p.A. – Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 4 dicembre 2015 da Europ Assistance Italia S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot. n. 0089370/16 del 4 maggio 2016 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a far data dal 1° gennaio 2016, dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di tariffazione nel segmento 8 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014.

Provvedimento n. 0089508/16 del 4 maggio 2016

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.. Istanza di approvazione del piano di rimborso di prestiti subordinati ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Provvedimento.

Con lettera del 30 dicembre 2015 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ha trasmesso l'istanza di approvazione del piano di rimborso di prestiti subordinati, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed all'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

Il piano trasmesso prevede il rimborso nel mese di dicembre 2016 di due prestiti subordinati con codice ISIN IT0004775836 per € 805.000 e IT0004775695 per € 405.000, utilizzati fra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, la sussistenza dei requisiti per l'approvazione del piano di rimborso dei citati prestiti subordinati.

In relazione a ciò, questo Istituto approva il piano di rimborso dei prestiti subordinati con codice ISIN IT0004775836 per € 805.000 e IT0004775695 per € 405.000 presentato da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A..

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0094616/16 dell'11 maggio 2016

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. da parte del Cav. Alberto di Tanno, per il tramite di Intergea Finance S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 26 gennaio 2016 il Cav. Alberto Di Tanno ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione di una partecipazione di controllo del capitale sociale di Filo diretto Assicurazioni S.p.A., per il tramite di Intergea Finance S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione del controllo in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il Cav. Alberto Di Tanno ad assumere, per il tramite di Intergea Finance S.p.A., il controllo di Filo diretto Assicurazioni S.p.A..

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0094618/16 dell'11 maggio 2016

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 ter, comma 8, e dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla detenzione da parte del dott. Giorgio Introvigne di una partecipazione qualificata in Intergea Finance S.p.A., per il tramite di CF 2000 S.r.l.. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 26 gennaio 2016 il dott. Giorgio Introvigne ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla detenzione di una partecipazione qualificata in Intergea Finance S.p.A., per il tramite di CF 2000 S.r.l..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 ter, comma 8, e dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla detenzione della partecipazione qualificata in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 ter, comma 8, e dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il dott. Giorgio Introvigne a detenere, per il tramite di CF 2000 S.r.l., una partecipazione qualificata in Intergea Finance S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0094622/16 dell'11 maggio 2016

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Approvazione del rimborso anticipato di un prestito subordinato ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. (h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 19/2008. Provvedimento.

Con lettera del 25 marzo 2016 CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha formulato istanza per il rimborso anticipato in data 30 giugno 2016 del prestito subordinato a scadenza indeterminata sottoscritto con Unione di Banche Italiane Società Cooperative per Azioni per l'importo di €3 milioni.

Ad esito dell'istruttoria effettuata si autorizza, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. (h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 16, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 19/2008, il rimborso anticipato in data 30 giugno 2016 del sopracitato prestito subordinato a scadenza indeterminata per un importo complessivo di €3 milioni .

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0094623/16 dell'11 maggio 2016

Sara Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella *formula standard* per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 31 marzo 2016 da Sara Assicurazioni S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot. n. 0094623/16 dell'11 maggio 2016 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a far data dal 1° gennaio 2016, dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di tariffazione e di riservazione nei segmenti 1, 2, 4 e 5 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014.

Provvedimento n. 0104388/16 del 24 maggio 2016

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo totalitario di CBA Vita S.p.A. da parte di HDI V.a.G., per il tramite di HDI Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 1° febbraio 2016 HDI V.a.G. ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo totalitario di CBA Vita S.p.A. per il tramite di HDI Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione del controllo in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, HDI V.a.G. ad assumere, per il tramite di HDI Assicurazioni S.p.A., il controllo totalitario di CBA Vita S.p.A..

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Provvedimento n. 0107532/16 del 27 maggio 2016

IMA Italia Assistance S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad estendere l'attività assicurativa in alcuni rami danni. Provvedimento.

Con istanza del 22 febbraio 2016, da ultimo integrata in data 16 maggio 2016, IMA Italia Assistance S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: 1 - infortuni (limitatamente a infortuni di volo e superficie in occasione di viaggi), 2 - malattia (limitatamente al rimborso di spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche occorse in viaggio), 7 - merci trasportate (limitatamente ai bagagli), 9 - altri danni ai beni (limitatamente al furto bagaglio), 16 - perdite pecuniarie (limitatamente al rischio di perdite pecuniarie dovute all'utilizzo di servizi di assistenza al veicolo ed alla copertura di garanzie per parti accessorie del veicolo) e 17 - tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, IMA Italia Assistance S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei sopraelencati rami danni.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0089363/16 del 4 maggio 2016

Net Insurance Life S.p.A. - Modifica statutaria - Provvedimento.

Con comunicazione del 4 aprile 2016 Net Insurance Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 29 marzo 2016 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

La modifica statutaria consegue all'esecuzione dell'aumento del capitale sociale a pagamento da 8 milioni di euro a 10 milioni di euro deliberato dalla suindicata assemblea straordinaria.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento n. 0090117/16 del 4 maggio 2016

Assicuratrice Milanese S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione del 7 aprile 2016, Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 2 aprile 2016, ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

La modifica statutaria deliberata riguarda l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, da euro 25.000.000,48 ad euro 30.000.000,16, per complessivi euro 4.999.999,68, mediante utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0099862/16 del 18 maggio 2016

Assimoco s.p.a. – Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 26 aprile 2016 Assimoco s.p.a. ha presentato istanza per l'approvazione della modifica statutaria concernente il nuovo testo dell'articolo 2 dello statuto che è stato integrato con la previsione degli adempimenti connessi all'iscrizione all'Albo dei gruppi assicurativi del gruppo denominato "Gruppo Assimoco".

Avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0099865/16 del 18 maggio 2016

Assimoco Vita s.p.a. – Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 26 aprile 2016 Assimoco Vita s.p.a. ha presentato istanza per l'approvazione della modifica statutaria concernente il nuovo testo dell'articolo 2 dello statuto che è stato integrato con la previsione degli adempimenti connessi all'iscrizione all'Albo dei gruppi assicurativi del gruppo denominato "Gruppo Assimoco".

Avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0103029/16 del 23 maggio 2016

HDI Assicurazioni S.p.A.. Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera pervenuta in data 29 Aprile 2016 HDI Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 28 Aprile 2016 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 7 "Capitale sociale ed elementi di patrimonio netto" dello statuto sociale.

La modifica statutaria in oggetto riguarda l'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0104410/16 del 24 maggio 2016

AXA Assicurazioni S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta il 3 maggio 2016 AXA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 27 aprile 2016 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 (Capitale sociale ed elementi del patrimonio netto) dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie in oggetto riguardano l'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0104412/16 del 24 maggio 2016

CBA VITA S.p.A.. Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera pervenuta in data 16 maggio 2016 CBA VITA S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 28 aprile 2016 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale e azioni.

La modifica statutaria in oggetto riguarda l'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0104417/16 del 24 maggio 2016

Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 5 maggio 2016 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il proprio statuto sociale modificato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 21 aprile 2016 che ha deliberato di aggiornare gli importi degli elementi del patrimonio netto attribuiti alle gestioni danni e vita, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Le modifiche riguardano l'art. 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0105487/16 del 25 maggio 2016

CreditRas Vita S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 5 maggio 2016, CreditRas Vita S.p.A. ha trasmesso il proprio statuto sociale modificato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 26 aprile 2016 che ha deliberato di aggiornare gli importi degli elementi del patrimonio netto attribuiti alle gestioni danni e vita, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

La modifica riguarda l'art. 5 dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0105490/16 del 25 maggio 2016

Società Reale Mutua di Assicurazioni – Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 12 maggio 2016, Società Reale Mutua di Assicurazioni ha trasmesso il verbale della assemblea dei soci delegati del 30 aprile 2016 che ha deliberato la modifica degli articoli 4, 6, 25, 31, 33, 36 e 38 dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0105492/16 del 25 maggio 2016

Generali Italia S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettera del 6 maggio 2016 Generali Italia S.p.A. ha trasmesso il proprio statuto sociale modificato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 aprile 2016 che ha deliberato di aggiornare gli importi degli elementi del patrimonio netto attribuiti alle gestioni danni e vita, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Le modifiche riguardano l'art. 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 156 del 2 maggio 2016	Causa C-40/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Aspiro SA, già BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) — Esenzione in materia di assicurazioni — Nozioni di operazioni di «assicurazione» e di «prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» — Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore) (2016/C 156/18).
C 156 del 2 maggio 2016	Causa C-235/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Safe Interenvios, SA/ Liberbank, SA, Banco de Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Rinvio pregiudiziale — Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — Direttiva 2005/60/CE — Obblighi di adeguata verifica della clientela — Direttiva 2007/64/CE — Servizi di pagamento nel mercato interno) (2016/C 156/05).
C 164 del 5 maggio 2016	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8010 Irish Life/Aviva Health/GloHealth) (2016/C 164/05).
C 167 dell'11 maggio 2016	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8028 — Fairfax Financial Holdings/OPG Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2016/C 167/12).
L 123 del 12 maggio 2016	Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

C 174 del 14 maggio 2016	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7944 — Crédit Mutuel/GE Capital's factoring and equipment financing businesses in France and Germany) (2016/C 174/05).
C 174 del 14 maggio 2016	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2016/C 174/06).
C 177 del 18 maggio 2016	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi» [COM(2015) 586 final — 2015/0270 (COD)] (2016/C 177/04).
C 177 del 18 maggio 2016	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli» [COM(2015) 583 final] (2016/C 177/02).
C 177 del 18 maggio 2016	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» [COM(2015) 550 final] (2016/C 177/01).
C 184 del 21 maggio 2016	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8063 — CaixaBank/Banco BPI) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2016/C 184/08).
C 184 del 21 maggio 2016	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8038 — Apex Partners/Accenture/Duck Creek) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2016/C 184/03).
L 136 del 25 maggio 2016	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/818 della Commissione, del 17 maggio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

C 187 del 26 maggio 2016	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8002 — Apollo Management/Açoreana Seguros) (2016/C 187/01).
--------------------------	---

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da Swiss Life Insurance Solutions S.A. a Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., entrambe con sede in Lussemburgo.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Swiss Life Insurance Solutions S.A. a Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., entrambe con sede in Lussemburgo, con effetto 31 maggio 2016.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

